

RESPONSABILITÀ E GARANZIA: IL FORNITORE DI COMPONENTI

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE DI COMPONENTI (GARANZIA COMPRESA) NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE DELL'APPARFECCHIO/IMPIANTO IN CUI SONO INCORPORATI.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Il fornitore TIZIO vende componenti/sottoinsiemi al produttore CAIO (ad esempio: circuiti stampati, diodi, led, transistor, hard disk ma anche prodotti finiti come un vaporizzatore, un fancoil, un chiller o un personal computer industriale) destinati ad essere incorporati da quest'ultimo in un prodotto finale (sia questo un singolo manufatto, come ad esempio un apparecchio Tv, o un impianto, come ad esempio una centrale frigorifera). Ci si chiede quali siano gli obblighi di garanzia di TIZIO verso CAIO e come TIZIO possa in qualche modo circoscriverli. Ciò con particolare riguardo ad una delle normative più "trasversali" nel campo dell'elettronica, ove spesso si verificano in questi casi contrasti tra fornitore e produttore: quella sulla compatibilità elettromagnetica.

LA NORMATIVA SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Quando si parla di "compatibilità elettromagnetica" ci si riferisce alla Direttiva

2004/108/CE ("Direttiva EMC"), attuata in Italia con Dlgs 6.11.2007 n. 194. La Direttiva EMC si riferisce: (1) alle "apparecchiature", ossia a ogni "apparecchio" (inteso come "... ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come un'unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni") e (2) a ogni "impianto fisso" (ossia: "... una combinazione di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito"; ad esempio: un impianto di condizionamento o di raffreddamento civile o industriale). La Direttiva EMC mira a garantire il funzionamento interno soddisfacente delle "apparecchiature" nel senso di non subire e non produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per altre apparecchiature.

QUANDO SI PARLA DI COMPONENTI/SOTTOINSIEMI DA INCORPORARE IN UN PRODOTTO FINALE O IN UN IMPIANTO, CHE COSA SI INTENDE?

Si intendono sia i prodotti "non finiti" sia i "prodotti finiti", come segue: (1) Prodotti non finiti: componenti/sottoinsiemi, destinati ad un installatore o a un produttore ma non ad un utente finale (= il prodotto non finito NON è munito di un suo contenitore ed è inteso per essere incorporato in un apparato o in un impianto da un operatore esperto). Esempi (si riporta in inglese, citando dalla a Guida UE alla normativa EMC ed. febb. 2010): "-Electrical or electronic components forming part of electrical or electronic circuit: -Resistors, capacitors, inductors, filters, -Diodes, transistors, thyristors, triacs, etc., -Integrated circuits; -Simple electromagnetic relays, -LEDs, -Simple thermostats, -Cathode ray tubes". Il prodotto non finito non è soggetto alla normativa EMC. Sotto il profilo EMC, è raccomandabile che il componente-

“Il prodotto non finito - anche se non richiede marcatura CE - è comunque soggetto alla garanzia posta in capo al venditore dalla legge (articoli 1490 e seguenti cc)”.

prodotto non finito sia fornito accompagnato da una dichiarazione del Produttore circa le caratteristiche di compatibilità EMC e la indicazione del prodotto/impianto in cui può essere utilmente incorporato. Il prodotto non finito - anche se non richiede marcatura CE - è comunque soggetto alla garanzia posta in capo al venditore dalla legge (articoli 1490 e seguenti cc) di cui si dirà oltre (occorre pertanto che sia reso chiaro nella documentazione di vendita e in quella che accompagni il prodotto non finito l'uso a cui lo stesso è destinato da chi lo vende, se tale uso non è già univoco ed evidente).

(2) Prodotti finiti: tutti gli altri componenti/sottoinsiemi destinati ad essere incorporati in altri prodotti e/o in impianti/Installazioni fisse. Esempi tratti dalla Guida EMC 2010: “Plug-in cards for computers; Programmable logic controllers; Electric motors (except for induction motors, see section 1.1.4); Computer disk drives; Power supply units where they take the form of autonomous appliances or sold

separately for installation by the end-user; Electronic temperature controls”; questi stessi componenti, se configurati in modo tale da potere essere incorporati nel prodotto finito solo da un assemblatore esperto e non dall'utilizzatore finale dell'apparecchio, ricadono nella categoria dei prodotti non finiti (es. hard disk interno di Pc).

- I componenti costituenti prodotto finito sono soggetti a tutti i requisiti previsti dalla normativa EMC (marcatura CE, dichiarazione di conformità e valutazione EMC), ivi compresi i “requisiti essenziali” di cui all'art. 5 ed all'Allegato I (compatibilità elettromagnetica attiva e passiva).

- Gli impianti fissi in cui tali componenti/sottosistemi sono incorporati non necessitano - per il loro carattere “fisso” - di marcatura CE, dichiarazione di conformità e di valutazione EMC: tuttavia essi devono rispondere ai “requisiti essenziali”, inclusi i “requisiti specifici per gli impianti fissi”, stabiliti all'Allegato I, punto 2 alla

Direttiva EMC, ossia:

1 - i componenti devono essere installati secondo le regole di ingegneria industriale


2 - i componenti devono essere accompagnati dalle indicazioni sull'uso a cui sono destinati al fine di soddisfare i “requisiti essenziali”

3 - deve essere tenuta a disposizione delle autorità dal responsabile dell'impianto/installazione fissa la documentazione a supporto delle regole di ingegneria applicate, finché gli impianti fissi sono in funzione.

QUALI SONO LE GARANZIE CHE FANNO CAPO AL FORNITORE DI COMPONENTI-SOTTOINSIEMI DESTINATI AD UN'APPARECCHIATURA O A UN IMPIANTO FISSO?

La regola generale è che nel caso di vendita, il venditore deve garantire all'acquirente che la cosa venduta non abbia “Vizi” che ne possono compromettere il valore (art. 1490 cc), nè “Mancanza di qualità” (art. 1497 cc): (1) Sono





“Vizi” della cosa venduta quei difetti che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata (ad esempio: un telefono cellulare che non funziona del tutto) o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (per esempio un apparecchio collegato alla rete da cavo elettrico troppo sottile, destinato ad una durata limitata nel tempo). (2) La cosa venduta può inoltre non possedere le qualità promesse o quelle essenziali per

l’uso a cui è destinata (esempio di mancanza di qualità promessa: un condizionatore d’aria meno potente rispetto a quello pattuito; esempio di mancanza di qualità essenziale: un personal computer privo di marcatura CE o non conforme alla normativa LVD o EMC).

COME PUÒ IL FORNITORE TIZIO CIRCOSCRIVERE LA SUA RESPONSABILITÀ

VERSO IL PRODUTTORE CAIO?

- Conseguo da quanto si è appena detto che il fornitore TIZIO che voglia legittimamente delimitare la garanzia dovuta, deve necessariamente indicare univocamente e circoscrivere nella descrizione che accompagna la vendita del prodotto l’“uso a cui il medesimo è destinato”.
- Si badi tuttavia che TIZIO NON può escludere la sua responsabilità contrattuale in

merito al pregiudizio subito dall’acquirente CAIO a causa di vizi o mancanza di qualità del prodotto venduto quando la responsabilità del primo sia dovuta a colpa grave: è questo il caso del prodotto che non sia conforme ai “requisiti essenziali” (attivi e passivi) stabiliti in campo di compatibilità elettromagnetica (EMC) dall’Allegato I alla Direttiva 2004/108 /CE (trasfusi nell’ allegato I al D.Lgs 194/2007, la legge italiana di attuazione).

- Pertanto, il solo modo efficace per limitare la responsabilità del venditore di componenti/ sottoinsiemi destinati ad essere incorporati in un’apparecchiatura o in un impianto fisso è quello di descrivere il più dettagliatamente nella contrattualistica, nella documentazione di accompagnamento, nei cataloghi, le sole utilizzazioni (nel caso di impianti fissi le sole configurazioni) ed i soli usi a cui - sotto il profilo EMC – sono intesi dal venditore i suddetti componenti/ sottoinsiemi venduti.

IL CASO DEI COMPONENTI DESTINATI AD

“Il solo modo efficace per limitare la responsabilità del venditore di componenti/sottoinsiemi destinati ad essere incorporati in un’apparecchiatura è quello di descrivere il più dettagliatamente nella contrattualistica, documentazione di accompagnamento”.

ESSERE INCORPORATI IN IMPIANTI FISSI

In questo caso, lo strumento per effettuare questa descrizione dettagliata e per circoscrivere l’ambito della certificazione CE di conformità EMC dei componenti/sottoinsiemi forniti è la manualistica che deve accompagnarli, come si desume chiaramente dall’ Allegato I, punto 2 alla Direttiva EMC (“requisiti specifici per gli impianti fissi”); se infatti, come si è sopra ricordato, CAIO il quale fabbrica/installa impianti fissi è tenuto: (a) ad operare secondo le “regole dell’ingegneria”, (b) a fornire agli acquirenti le “indicazioni sull’uso EMC cui i vari componenti sono destinati” e (c) ad apprestare la documentazione di riferimento per le autorità, ciò significa che TIZIO il quale fornisce i sottoinsiemi/componenti deve metterlo in grado di ottemperare ai suddetti tre requisiti fornendogli a sua volta la manualistica che contenga tutte le informazioni suddette per ogni componente/sottoinsieme venduto. La manualistica dovrà

esser naturalmente conforme a quanto riportato dal fornitore dei sottoinsiemi/componenti nella dichiarazione di conformità e nel fascicolo tecnico dal medesimo apprestati.

CHE NE È DEL SOFTWARE INCORPORATO NEL SOTTOINSIEME FORNITO? QUALE GARANZIA IN CAPO AL FORNITORE?

Il software “proprietario” incorporato dal fornitore in un componente/sottoinsieme, che non funzionerebbe per l’uso inteso senza tale programma informatico, non è logicamente separabile dall’hardware in cui il medesimo è “embedded” e segue pertanto le stesse garanzie - e le stesse delimitazioni delle garanzie - dovute per quest’ultimo, che abbiamo appena esaminato. Si giunge a questa conclusione sia in base alla logica, sia considerando che il legame tra software embedded ed apparecchio in cui lo stesso è incorporato è così stretto che questo è l’unico caso in cui è possibile

brevettare il software assieme al correlativo apparecchio (art. 52 Convenzione sul rilascio dei brevetti Europei-CBE, ratificata dall’ Italia con L. 224/2007) anzichè proteggerlo con la sola disciplina del diritto d’autore (come previsto dalla Direttiva 91/250/CEE recepita in Italia con D. Lgs 518/1992). Si noti in proposito che la nuova Direttiva RTTE (Apparecchi di radio telecomunicazione) 2014/53 - anticipando in quel campo l’evoluzione legislativa che potrebbe essere prima o poi estesa a tutta la normativa sulla conformità dei prodotti - stabilisce all’art. 4 che i produttori di apparecchiature radio e di software che ne consentono il funzionamento combinato, con la dichiarazione di conformità sono tenuti a fornire specifiche informazioni sulla conformità ai requisiti essenziali delle combinazioni di apparecchiature radio e software, se del caso sulla base di specifiche indicazioni che potranno essere richieste dalla

Commissione con regolamenti o altri atti delegati.

COSA SUCCEDDE QUANDO IL FORNITORE TIZIO EFFETTUA ADATTAMENTI SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE CAIO?

Se TIZIO collabora con i suoi clienti per effettuare modifiche ed adattamenti ai sottoinsiemi/componenti forniti secondo le richieste dei clienti stessi, egli dovrà indicare preventivamente per iscritto con idonea contrattualistica di avere testato e garantire la conformità EMC dei propri componenti/sottoinsiemi solo ed esclusivamente per le originarie configurazioni/gli originari usi descritti nella manualistica che li accompagna e specificare che ogni modifica è effettuata a completo rischio del cliente a cui starà l’onere esclusivo di fare effettuare i necessari test tecnici sui sottoinsiemi/componenti così modificati onde accertarne la conformità EMC o meno (fatto comunque salvo il pagamento del compenso pattuito a favore di TIZIO a fronte delle prestazioni effettuate).

MP

Responsabilità e garanzia del fornitore di componenti nei confronti del produttore dell' apparecchio / impianto in cui sono incorporati

Il fornitore TIZIO vende componenti / sottoinsiemi al produttore CAIO (ad esempio : circuiti stampati , diodi , led , transistor , hard disk ma anche prodotti finiti come un vaporizzatore , un fancoil , un chiller o un personal computer industriale) destinati ad essere incorporati da quest' ultimo in un prodotto finale (sia questo un singolo manufatto , come ad esempio un apparecchio TV , o un impianto , come ad esempio una centrale frigorifera) .

Ci si chiede quali siano gli obblighi di garanzia di TIZIO verso CAIO e come TIZIO possa in qualche modo circoscriverli . Ciò con particolare riguardo ad una delle normative più " trasversali " nel campo dell' elettronica , ove spesso si verificano in questi casi contrasti tra fornitore e produttore : quella sulla compatibilità elettromagnetica .

La normativa sulla compatibilità elettromagnetica

Quando si parla di " *compatibilità elettromagnetica* " ci si riferisce alla Direttiva 2004/108/CE (" Direttiva EMC ") , attuata in Italia con Dlgs 6.11.2007 n. 194 .

La Direttiva EMC si riferisce : (1) alle " *apparecchiature* " , ossia a ogni " apparecchio " (inteso come " ogni dispositivo finito , o combinazione di dispositivi finiti , commercializzato come un ' unità funzionale indipendente , destinato all' utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche , o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni ") e (2) a ogni " impianto fisso " (ossia : " ... una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati , installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito " ; ad esempio : un impianto di condizionamento o di raffreddamento civile o industriale) .

La Direttiva EMC mira a garantire il **funzionamento interno soddisfacente delle " apparecchiature "** nel senso di non subire e non **produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili** per altre apparecchiature .

Quando si parla di componenti / sottoinsiemi da incorporare in un prodotto finale o in un impianto , che cosa si intende ?

Si intendono sia i prodotti " non finiti " che i " prodotti finiti " , come segue :

(1) Prodotti non finiti : componenti / sottoinsiemi , destinati ad un installatore o a un produttore ma non ad un utente finale (= il prodotto non finito NON é munito di un suo contenitore ed é inteso per essere incorporato in un apparato o in un impianto da un operatore esperto) . Esempi (si riporta in inglese, citando dalla Guida UE alla normativa EMC ed. febb. 2010) : “ *-Electrical or electronic components forming part of electrical or electronic circuit: -Resistors, capacitors, inductors, filters, -Diodes, transistors, thyristors, triacs, etc,-Integrated circuits; -Simple electromagnetic relays, - LEDs, -Simple thermostats, -Cathode ray tubes* “ . Il prodotto non finito non é soggetto alla normativa EMC . Sotto il profilo EMC , é raccomandabile che il componente-prodotto non finito sia fornito accompagnato da una dichiarazione del Produttore circa le caratteristiche di compatibilità EMC e la indicazione del prodotto / impianto in cui può essere utilmente incorporato . Il prodotto non finito - anche se non richiede marcatura CE - è comunque soggetto alla garanzia posta in capo al venditore dalla legge (articoli 1490 e seguenti cc) di cui si dirà oltre (occorre pertanto che sia reso chiaro nella documentazione di vendita e in quella che accompagni il prodotto non finito l' uso a cui lo stesso é destinato da chi lo vende , se tale uso non é già univoco ed evidente) .

(2) Prodotti finiti : tutti gli altri componenti / sottoinsiemi destinati ad essere incorporati in altri prodotti e / o in impianti / Installazioni fisse . Esempi tratti dalla Guida EMC 2010 : “ *Plug-in cards for computers ; Programmable logic controllers; Electric motors (except for induction motors, see section 1.1.4) ; Computer disk drives; Power supply units where they take the form of autonomous appliances or sold separately for installation by the end-user; Electronic temperature controls* “ ; questi stessi componenti , se configurati in modo tale da potere essere incorporati nel prodotto finito solo da un assemblatore esperto e non dall' utilizzatore finale dell' apparecchio , ricadono nella categoria dei prodotti non finiti (es. hard disk interno di pc) .

- I componenti costituenti prodotto finito sono soggetti a tutti i requisiti previsti dalla normativa EMC (marcatura CE , dichiarazione di conformità e valutazione EMC) , ivi compresi i “ **requisiti essenziali** ” di cui all' art. 5 ed all' Allegato I (compatibilità elettromagnetica attiva e passiva) .

- Gli impianti fissi in cui tali componenti/ sottosistemi sono incorporati non necessitano - per il loro carattere “ fisso ” - di marcatura CE , dichiarazione di conformità e di valutazione EMC : tuttavia essi devono rispondere ai “ **requisiti essenziali** ” , inclusi i “ **requisiti specifici per gli impianti fissi** ” , stabiliti all' Allegato I , punto 2 alla Direttiva EMC , ossia :
1 - i componenti devono essere installati secondo le regole di ingegneria industriale

2 - i componenti devono essere accompagnati dalle indicazioni sull' uso a cui sono destinati al fine di soddisfare i " requisiti essenziali "

3 - deve essere tenuta a disposizione delle autorità dal responsabile dell' impianto / installazione fissa la documentazione a supporto delle regole di ingegneria applicate , finché gli impianti fissi sono in funzione .

Quali sono le garanzie che fanno capo al fornitore di componenti-sottoinsiemi destinati ad un'apparecchiatura o a un impianto fisso ?

La regola generale è che nel caso di vendita , il venditore deve garantire all' acquirente che la cosa venduta non abbia " **Vizi** " che ne possono compromettere il valore (art. 1490 cc) , né " **Mancanza di qualità** " (art, 1497 cc) : **(1)** Sono " Vizi " della cosa venduta quei difetti che la rendono inidonea all' uso a cui è destinata (ad esempio : un telefono cellulare che non funziona del tutto) o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (per esempio un apparecchio collegato alla rete da cavo elettrico troppo sottile , destinato ad una durata limitata nel tempo) . **(2)** La cosa venduta può inoltre non possedere le qualità promesse o quelle essenziali per l' uso a cui è destinata (esempio di mancanza di qualità promessa : un condizionatore d' aria meno potente rispetto a quello pattuito ; esempio di mancanza di qualità essenziale : un personal computer privo di marcatura CE o non conforme alla normativa LVD o EMC) .

Come può il fornitore TIZIO circoscrivere la sua responsabilità verso il produttore CAIO ?

- Consegue da quanto si è appena detto che il fornitore TIZIO che voglia legittimamente delimitare la garanzia dovuta , deve necessariamente indicare univocamente e circoscrivere nella descrizione che accompagna la vendita del prodotto l' " **uso a cui il medesimo è destinato** " .

- Si badi tuttavia che TIZIO NON può escludere la sua responsabilità contrattuale in merito al pregiudizio subito dall' acquirente CAIO a causa di vizi o mancanza di qualità del prodotto venduto quando la responsabilità del primo sia dovuta a colpa grave : è questo il caso del prodotto che non sia conforme ai " requisiti essenziali " (attivi e passivi) stabiliti in campo di compatibilità elettromagnetica (EMC) dall' Allegato I alla Direttiva 2004/108 /CE (trasfusi nell' allegato I al D.Lgs 194/2007 , la legge italiana di attuazione) .

- Pertanto , il solo modo efficace per limitare la responsabilità del venditore di componenti/sottoinsiemi destinati ad essere incorporati in un' apparecchiatura o in un

impianto fisso è quello di descrivere il più dettagliatamente nella contrattualistica , nella documentazione di accompagnamento , nei cataloghi , le sole utilizzazioni (nel caso di impianti fissi le sole configurazioni) ed i soli usi a cui - sotto il profilo EMC – sono intesi dal venditore i suddetti componenti/sottoinsiemi venduti .

Il caso dei componenti destinati ad essere incorporati in impianti fissi

In questo caso , lo strumento per effettuare questa descrizione dettagliata e per circoscrivere l' ambito della certificazione CE di conformità EMC dei componenti / sottoinsiemi forniti è la manualistica che deve accompagnarli , come si desume chiaramente dall' Allegato I , punto 2 alla Direttiva EMC (“ requisiti specifici per gli impianti fissi “) ; se infatti , come si è sopra ricordato , CAIO il quale fabbrica / installa impianti fissi è tenuto : (a) ad operare secondo le “ regole dell' ingegneria “ , (b) a fornire agli acquirenti le “ *indicazioni sull' uso EMC cui i vari componenti sono destinati* ” e (c) ad apprestare la documentazione di riferimento per le autorità , ciò significa che TIZIO il quale fornisce i sottoinsiemi / componenti deve metterlo in grado di ottemperare ai suddetti tre requisiti fornendogli a sua volta la manualistica che contenga tutte le informazioni suddette per ogni componente / sottoinsieme venduto .

La manualistica dovrà esser naturalmente conforme a quanto riportato dal fornitore dei sottoinsiemi / componenti nella dichiarazione di conformità e nel fascicolo tecnico dal medesimo apprestati .

Che ne è del software incorporato nel sottoinsieme fornito ? Quale garanzia in capo al fornitore ?

Il software “ proprietario “ incorporato dal fornitore in un componente / sottoinsieme , che non funzionerebbe per l' uso inteso senza tale programma informatico , non è logicamente separabile dall' hardware in cui il medesimo è “ embedded “ e segue pertanto le stesse garanzie - e le stesse delimitazioni delle garanzie - dovute per quest' ultimo , che abbiamo appena esaminato .

Si giunge a questa conclusione sia in base alla logica , sia considerando che il legame tra software embedded ed apparecchio in cui lo stesso è incorporato è così stretto che questo è l' unico caso in cui è possibile brevettare il software assieme al correlativo apparecchio (art. 52 Convenzione sul rilascio dei brevetti Europei-CBE , ratificata dall' Italia con L. 224/2007) anziché proteggerlo con la sola disciplina del diritto d'autore (come previsto dalla Direttiva 91/250/CEE recepita in Italia con D. Lgs 518/1992) . Si noti in proposito che

la nuova Direttiva RTTE (Apparecchi di radio telecomunicazione) 2014 / 53 - anticipando in quel campo l' evoluzione legislativa che potrebbe essere prima o poi estesa a tutta la normativa sulla conformità dei prodotti - stabilisce all' art. 4 che i produttori di apparecchiature radio e di software che ne consentono il funzionamento combinato , con la dichiarazione di conformità sono tenuti a fornire specifiche informazioni sulla conformità ai requisiti essenziali delle combinazioni di apparecchiature radio e software , se del caso sulla base di specifiche indicazioni che potranno essere richieste dalla Commissione con regolamenti o altri atti delegati .

Cosa succede quando il fornitore TIZO effettua adattamenti su richiesta del produttore CAIO ?

Se TIZIO collabora con i suoi clienti per effettuare modifiche ed adattamenti ai sottoinsiemi / componenti forniti secondo le richieste dei clienti stessi , egli dovrà indicare preventivamente per iscritto con idonea contrattualistica di avere testato e garantire la conformità EMC dei propri componenti / sottoinsiemi solo ed esclusivamente per le originarie configurazioni / gli originari usi descritti nella manualistica che li accompagna e specificare che ogni modifica è effettuata a completo rischio del cliente a cui starà l' onere esclusivo di fare effettuare i necessari test tecnici sui sottoinsiemi / componenti così modificati onde accertarne la conformità EMC o meno (fatto comunque salvo il pagamento del compenso pattuito a favore di TIZIO a fronte delle prestazioni effettuate) .

Avv. Maurizio Iorio